

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI  
E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO  
(RCT/O)**

La presente polizza  
stipulata tra il

**COMUNE DI SCANDIANO  
C.F./P.IVA: 00441150356**

e la Società

---

**DURATA DELLA POLIZZA**

dalle ore 24.00' del 31.12.2014  
alle ore 24.00' del 31.12.2017

Redatto da:  
**UNION BROKERS S.R.L.**  
Via Gandhi n° 16 – 42100 Reggio Emilia  
Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939  
**[www.unionbrokers.it](http://www.unionbrokers.it) / Email: [info@unionbrokers.it](mailto:info@unionbrokers.it)**

**- DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;

**Polizza** : Il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente:** Il **Comune di Scandiano**, soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini della propria attività nonché personale comandato da altri Enti o Aziende o personale inviato in comando presso altri Enti o Aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, compresi collaboratori a qualsiasi titolo incaricati anche per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i medici, i farmacisti, il personale sanitario, i volontari, i tirocinanti/stagisti, apprendisti, studenti, allievi, borsisti, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri architetti, ( con esclusione della R.C professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- si considera "Assicurato" anche l'Istituzione dei servizi educativi e scolastici, in quanto facente parte del Comune di Scandiano;
- la Società ATER - Associazione Teatrale Emilia Romagna, Via Giardini 466 - Modena per le manifestazioni culturali e artistiche che farà in collaborazione con il Comune di Scandiano.

- La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente in qualità di organizzatore e/o committente e/o patrocinatore di manifestazioni varie; sono altresì considerati assicurati anche tutte le associazioni di volontariato e/o senza finalità di lucro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'organizzazione di dette manifestazioni. Si intendono comunque esclusi i danni ai partecipanti attivi, nonché quelli alle strutture, ai locali, agli arredi, alle piste, alle pedane ed ai manti erbosi. Artisti ed orchestrali sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime.

**Società** : .....impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;

**Premio** : La somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio** : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Sinistro** : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo** : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia** : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**Scoperto** : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**Cose** : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Danno corporale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

**Danni materiali** : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

**Massimale per sinistro:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

**Annualità assicurativa:** Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

**Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del Premio preventivo:**

Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL e il personale parasubordinato effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 01 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente Comunale servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi al Comune medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore/patrocinatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate degli assicurati per legge, regolamenti e/o integrazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08)

L'assicurazione comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell'attività degli assicurati.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali Polizia Municipale, guardie notturne, ecc. ) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, Farmacie Comunali, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici comunali, scuole ed in genere quanto per leggi, regolamenti, delibere, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, dell'Istituzione dei Servizi educativi e scolastici o dei Consigli di Circostrizione compete all'Amministrazione Comunale stessa.

Il Comune dichiara di non essere sede Azienda Autonoma di soggiorno o turismo o località di interesse turistico o considerata tale da leggi e regolamenti statali, regionali o provinciali.

***L'assicurazione comprende*** altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, ***nessuna esclusa né eccettuata.***

## **ART.02 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

## **ART.03 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

## **ART.04 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del **31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2017**, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 giorni dal perfezionamento polizza e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione del rinnovo tacito.

In deroga alle C.G.A. il pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 60 giorni.

## **ART.05 - RESCINDIBILITA' ANNUALE**

E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 30 giorni prima della scadenza annua da parte del contraente e 90 giorni da parte della Società.

## **ART.06 - LIMITI DI INDENNIZZO**

Garanzia R.C.T.:

€ **6.000.000,00** per ogni sinistro;

€ **6.000.000,00** per ogni persona;

€ **6.000.000,00** per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O.:

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;

€ 6.000.000,00 per ogni persona;

Massima esposizione per sinistro:

€ 7.000.000,00

#### **ART.07 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

#### **ART.08 - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si precisa che gli importi relativi alle spese legali e/o tecnici a difesa del contraente e/o assicurato, non rientrano nella franchigia frontale eventualmente prevista.

La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di amministrazione di giustizia penale.

#### **ART.09 - VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

#### **ART.10 - CLAUSOLA BROKER**

Alla Società di brokeraggio Union Brokers Srl - Reggio Emilia, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **ART.11 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

**ART.12 - DENUNCIA DI SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società ed all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del broker, nel termine di 60 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

**ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI SINISTRO**

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60 ° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale, successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a **90 giorni** da detta scadenza.

**ART.14 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue: *al preventivo quanto i Dipendenti INAIL e non INAIL effettivamente ricevono per le loro prestazioni, compreso i compensi di cui al D.P.R. 917/86 effettivamente percepiti dal Personale ParaSubordinato di cui all'Art.5 del D. L.vo 38/2 000 delle retribuzioni erogate di C 3.800.000,00 sarà applicato il tasso dello..... % (pro-mille) al netto delle imposte.*

**ART.15 - IMPOSTE**

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

**ART.16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data della scadenza della proroga.

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

#### **ART.17 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

#### **ART. 18 - INFORMAZIONE SINISTRI**

Tenendo conto dell'evidenza pubblica degli atti del Comune, **entro 60 giorni** dalla denuncia dei singoli sinistri o dalla debita integrazione d'informazione comunicata dall'ente o dal broker, la Società **si impegna** a fornire al contraente o al broker dettagliato e preciso **resoconto** dei sinistri stessi liquidati e/o riservati o senza seguito, indicando la cifra liquidata o riservata.

#### **ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **ART. 20 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA**

La Società s'impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la società comunicherà al contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente s'impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

#### **ART. 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **ART. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

#### **ART. 23 - INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

#### **ART. 24 – COLPA GRAVE E DOLO**

La compagnia risponde per la colpa grave dell'assicurato e per colpa grave e/o dolo delle persone delle quali deve rispondere salvo quanto specificato dal successivo art. 25.

#### **ART. 25 COLPA GRAVE E DOLO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

La compagnia non risponde per i danni provocati da colpa grave e/o dolo di amministratori, dipendenti e/o persone che hanno rapporto di servizio con l'Ente quando colpa grave e dolo siano formalmente accertate in sede giudiziale. Tuttavia la compagnia si impegna a gestire il sinistro fino a sentenza definitiva passata in giudicato emessa dal Giudice competente che attesti la colpa grave e/o dolo.

#### **ART. 26 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del C.C., salvo quanto previsto dal precedente Art. 25 nei confronti dei responsabili del danno provocato salvo il caso di dolo e impregiudicato l'analogo diritto spettante all'Ente per Legge.

#### **ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La compagnia assicuratrice ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E R.C.O. DIPENDENTI**

### **ART. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### **b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell'articolo 13 del Dlgs 23 febbraio 2000 n ° 38 e per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. D.L.g addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi anche i tirocinanti/stagisti, i volontari, i contratti [co.co.co](http://co.co.co), nonché ogni altra forma di contratto ammessa dalle normative in vigore al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Dlgs 23/02/2000 n ° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

### **ART. 29 - FRANCHIGIA FRONTALE**

La franchigia frontale di € 500,00 sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà né per la R.C.O. né per la tutela legale. Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

### **ART. 30 - QUALIFICA DI TERZO**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.). Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- il Sindaco, Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali i componenti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato.
- I volontari e obbiettori di coscienza comunque impegnati nelle attività dell'ente.
- i consulenti, i tirocinanti/stagisti, apprendisti, studenti, allievi, borsisti, collaboratori, personale comandati da altri Enti, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- Artisti e orchestrali.

I dipendenti tutti, del contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sostanti, parcheggiate nell' ambito delle attività dell'ente e causati da fatto dell'assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere. Sono esclusi i danni da furto e da incendio. La garanzia prestata con limite di € 10.000,00 per sinistro €50.000,00 per anno assicurativo.

#### **ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", e da tutte le funzioni previste dal D.Lgs. 81-2008 e s.m. (e successive modifiche ed integrazioni). Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato.

L'assicurazione altresì comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. La garanzia vale anche a titolo di responsabilità civile personale.

Le imprese esecutrici dei lavori nonché i titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 ° anno di età;

- c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici;

La garanzia non comprende i danni:

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- da rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua derivanti unicamente da rotture accidentali di tubature e condutture;

- danni prodotti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro;

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se ubicati fuori dai confini comunali e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comune o dalla cittadinanza;

- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrues di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per quest'ultima garanzia massimo risarcimento sin/annuo €50.000,00;
- g) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato escluso i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta; massimo risarcimento annuo €25.000,00
- h) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere, salvo quanto previsto agli artt. 24, 25 e 26.
- i) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
- j) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti, e degli operatori del SAD, che svolgono la propria attività presso i centri diurni o presso le abitazioni degli assistiti anche per colpa in vigilando, ivi compresi gli assistenti domiciliari per anziani, minori e disabili;
- k) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio;
- l) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori,

comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;

- m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
  - dipendenti del Contraente/ Assicurato distaccati presso altre società od enti;
- n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili.

E' compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest'ultima garanzia è prestata con il sottolimito €5.000,00 per sinistro e € 20.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.

La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, degli esecutori scolastici, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni.

Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro.

La garanzia si intende estesa all'attività scolastica svolta nel periodo estivo, supplementare rispetto all'anno scolastico canonico, con la presenza di bambini provenienti da altre scuole e privati.

- o) la garanzia comprende i rischi derivanti dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, serviziannonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;
- p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
- q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, per-tanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate.
- L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
- r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei

locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro

La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;

- s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostrine, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- t) danni conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;
- u) danni conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
- v) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- w) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per sinistro;
- x) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
- y) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- z) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro;
- a1) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento vibrazioni o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sotto-murature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro;
- a2) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) compreso l'impiego di attrezzature, svolte all'interno di laboratori ubicati nelle strutture del Contraente/Assicurato o di terzi. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso.
- a3) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento € 150.000,00
- a4) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema denominato "tele lavoro "
- a5) la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del contraente in relazione all'attività di affidamento di minori, nonché alla responsabilità personale delle famiglie affidatarie.

- a6) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro di servizio per le persone di cui l'ente si avvale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità a norma di legge.
- A7) la garanzia si intende estesa all'esercizio di attività di farmacia con vendita di medicinali, di prodotti farmaceutici e di cosmetica al pubblico.
- A8) premesso che il Comune di Scandiano ha istituito un servizio denominato "PEDIBUS" che prevede l'utilizzo di volontari del Comune per l'accompagnamento a piedi di studenti nel tragitto casa scuola e viceversa, si prende atto che gli studenti sono considerati terzi rispetto ai volontari stessi, che i volontari sono considerati terzi rispetto agli studenti, che gli studenti sono considerati terzi tra loro e che i volontari sono considerati terzi tra loro. Nel caso di figli/e di volontari/accompagnatori, tale garanzia vale limitatamente nei casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale
- A9) la garanzia si intende estesa anche alla responsabilità civile ascrivibile all'assicurato per danni derivanti dalla proprietà e gestione dei canili Comunali compresi i danni provocati dagli animali ospitati.
- A10) Sono comprese in garanzia le attività di pubblica utilità svolte dai soggetti così come previsto dalle norme in vigore.
- A11) E' compresa in garanzia l'attività di noleggio biciclette
- A12) E' compresa l'attività dei componenti del "Comitato Fiere" e componenti "Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali" e collaboratori esterni.

#### **ART. 32- PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.**

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n. 38.

#### **ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 500.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
  - per le malattie professionali conseguenti:
- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

### **ART. 33 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 29 lettera c);
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna, a cose sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori;
- d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; la garanzia tuttavia comprende i danni cagionati a terzi per morte lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria dell'acqua o del suolo, congiuntamente disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentale di impianti e condutture, fino a concorrenza di € 250.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro;
- e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione della date;
- f) Conseguenti a violazione di leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende inoltre i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da onde elettromagnetiche come pure i

danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;
- i) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi, salvo quanto previsto all'Art.31 lettera k).

1) Esclusione danni da guerra, terrorismo e sabotaggio

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:

- 1) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- 2) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 3) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte.

**LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO**  
**Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo**

Condizione	Scoperto	Franchigia minima	Max.risarcimento
<b>1. Art.29</b> Franchigia su tutti i sinistri		( solo se richiamata in polizza)	
<b>2. Art.30</b> Danni a cose dei dipendenti			€ 10.000,00 per sinistro € 50.000,00 per anno ass.vo
<b>3. Art.31 lettera C)</b> Danni da furto cagionati a Terzi	10%		€ 50.000,00
<b>4. Art. 31 lettera F)</b> Ultimo capoverso : (cose di terzi caricate, scaricate,ecc....)			€ 50.000,00
<b>5. Art. 31 lettera G)</b> ( Cose in consegna e custodia)			€ 25.000,00
<b>6. Art. 31 lettera N ex Art 1783 c.c e ss</b>			€ 5.000,00 per sinistro € 20.000,00 per anno ass.vo
<b>7. Art. 31 lettera R)</b> Danni ai locali presi in uso			€ 50.000,00
<b>8. Art. 31 lettera W)</b> Danni da sospensione attività econom.			€ 2.000.000,00
<b>9. Art. 31 lettera X)</b> <b>Danni da incendio</b>			€ 500.000,00
<b>10.Art. 31 lettera Z)</b> Danni a cose in ambito di esecuzione lavori			€ 150.000,00
<b>11.Art. 31 lettera A1)</b> Danni da cedimento e franamento del terreno	10%		€ 150.000,00
<b>12.Art. 31 lettera A3)</b> Danni a condutture ed impianti sotterranei			€ 150.000,00

<b>13.Art. 32</b> Malattie professionali			€ 500.000,00
<b>14.Art. 33 lettera D)</b> Inquinamento accidentale	10%	€ 2.000,00 (minimo non inden.le)	€ 250.000,00

## Polizza RCT/O 114338 – 116752 AXA

ESERCIZIO	TOTALE SINISTRI				IMPORTO PAGATO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO TOTALE
	Denunciati	Senza seguito	Pagati	Riservati			
2011	20	14	6		18.547,79		18.547,79
2012	54	25	25	4 (*)	30.164,07	60.500,00	90.664,07
2013	27	8	13	6	22.206,57	25.330,00	47.536,57
2014	9	2	1	6	200,00	12.120,00	12.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>110</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>71.118,43</b>	<b>97.950,00</b>	<b>169.068,43</b>

(\*) Tra i sinistri riservati ce ne sono due pagati parzialmente.

	NR. SINISTRO	DATA	POLIZZA	STATO	CONTRAENTE	IMP. PAGATO	IMP. RISEGNATO
4006	5400699011113	06/10/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011190	06/10/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011266	23/10/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011254	02/11/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011392	16/11/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	7092,79	0
4006	5400699010365	15/01/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010453	22/01/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010388	06/02/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	10500	0
4006	5400699010494	18/03/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	871	0
4006	5400699010505	21/03/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	-162	0
4006	5400699010571	25/03/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010614	26/03/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010728	19/04/2011	000114338	Chiuso con pagamento	COMUNE DI SCANDIANO	2900	0
4006	5400699010626	27/04/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010688	09/05/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011497	24/05/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010856	02/06/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010801	18/06/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699010926	12/07/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0
4006	5400699011015	30/08/2011	000114338	Chiuso s.s.	COMUNE DI SCANDIANO	0	0



ridefiniamo / gli standard

Agenzia:

4006

## Nome assicurato : COMUNE DI SCANDIANO

Numero sinistro	Data evento	Numero polizza	Tipo Liquidazione	Incesso Franchigia	Pagato Totale Origine	Riserve finali no spese
5400699011405	08/01/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011635	02/02/2012	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	6.500,00
5400699011641	15/02/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012460	16/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	5.100,00	0,00
5400699011636	19/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	150,00	0,00	0,00
5400699011576	19/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	4.257,00	0,00
5400699011575	19/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	125,00	0,72	0,00
5400699011545	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	133,00	0,10	0,00
5400699011588	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	198,00	0,00	0,00
5400699011586	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	300,00	0,00	0,00
5400699011610	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	129,00	0,00	0,00
5400699011574	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	288,00	0,00	0,00
5400699011572	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	214,00	0,00	0,00
5400699011587	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	120,00	0,00	0,00

Numero sinistro	Data evento	Numero polizza	Tipo Liquidazione	Incasso Franchigia	Pagato Totale Origine	Riserve finali ro.Spese
5400699011617	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	58,00	0,00	0,00
5400699011612	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	343,00	0,40	0,00
5400699011573	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	198,00	0,00	0,00
5400699011585	20/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	103,00	0,00	0,00
5400699011656	22/02/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011640	22/02/2012	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	20.000,00
5400699011595	25/02/2012	000116752	Chiuso con pagamento	153,00	0,56	0,00
5400699011655	04/03/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	65,00	0,00
5400699011813	05/03/2012	000116752	Chiuso con pagamento	267,00	0,89	0,00
5400699011679	08/03/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011713	14/03/2012	000116752	Aperto con pagamento parzi		0,00	15.000,00
5400699012273	16/03/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011738	25/03/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013076	30/03/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011784	12/04/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011941	13/04/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011850	01/05/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011944	09/05/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011851	09/05/2012	000116752	Chiuso con pagamento	190,00	0,00	0,00

Numero sinistro	Data evento	Numero polizza	Tipo Liquidazione	Incasso Franchigia	Pagato Totale Origine	Riserve finali no spese
5400699011906	25/05/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011942	15/06/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011943	18/06/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011913	19/06/2012	000116752	Chiuso con pagamento	100,00	0,00	0,00
5400699011975	01/07/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012010	02/07/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699011974	03/07/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012086	21/07/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012118	08/08/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	10.000,00	0,00
5400699013208	01/09/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012302	11/09/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012230	15/09/2012	000116752	Aperto con pagamento parzi		0,00	19.000,00
5400699012250	28/09/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012274	30/09/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012297	12/10/2012	000116752	Chiuso con pagamento	206,00	0,00	0,00
5400699012366	29/10/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012389	15/11/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	330,00	0,00
5400699012435	24/11/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012468	03/12/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	0,00	0,00

Numero sinistro	Data evento	Numero polizza	Tipo Liquidazione	Incasso Finanziaria	Pagato Totale Origine	Riserve finale no spese
5400699012469	03/12/2012	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013209	14/12/2012	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	3.634,40	0,00
5400699012618	12/01/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013439	23/01/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012592	23/01/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012702	11/02/2013	000116752	Chiuso con pagamento	445,00	0,37	0,00
5400699012723	12/02/2013	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	400,00	0,00
5400699012760	23/02/2013	000116752	Chiuso con pagamento	220,00	0,00	0,00
5400699012768	07/03/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012761	15/03/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012817	31/03/2013	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	956,67	0,00
5400699012922	28/04/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699012976	09/05/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	4.000,00
5400699012959	16/05/2013	000116752	Chiuso con pagamento	290,00	0,00	0,00
5400699013059	25/05/2013	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	50,00	0,00
5400699013378	12/06/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	3.500,00
5400699013049	13/06/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013081	19/06/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	3.500,00
5400699013200	22/07/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	8.000,00

Numero sinistro	Data evento	Numero polizza	Tipo Liquidazione	Ingresso Franchigia	Pagato Totale Origine	Reserve finale no spese
5400699013186	29/07/2013	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	5.226,70	0,00
5400699013196	29/07/2013	000116752	Chiuso con pagamento	500,00	3.524,84	0,00
5400699013206	04/08/2013	000116752	Chiuso con pagamento	300,00	0,00	0,00
5400699013388	19/09/2013	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013513	22/10/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	5.000,00
5400699013551	15/11/2013	000116752	Chiuso con pagamento		7.500,00	0,00
5400699013773	15/11/2013	000116752	Chiuso con pagamento		452,99	0,00
5400699013579	18/11/2013	000116752	Chiuso con pagamento		200,00	0,00
5400699013722	28/11/2013	000116752	Chiuso con pagamento		140,00	0,00
5400699013663	31/12/2013	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	1.330,00
5400699013802	25/01/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	2.500,00
5400699013874	21/02/2014	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00
5400699013915	01/03/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	1.330,00
5400699013859	05/03/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	1.330,00
5400699013867	07/03/2014	000116752	Chiuso con pagamento		200,00	0,00
5400699014048	31/03/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	4.300,00
5400699013974	04/04/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	1.330,00
5400699014039	28/04/2014	000116752	Aperto senza pagamento		0,00	1.330,00
5400699014014	29/04/2014	000116752	Chiuso s.s.		0,00	0,00